



CIRCOLARE INFORMATIVA 8/2021-22

COVID 19 - PROTOCOLLO ALLENAMENTI E ATTIVITÀ AGONISTICA NAZIONALE VADEMECUM ARBITRI (AGGIORNAMENTO AL 07.09.21)

In riferimento alla pubblicazione da parte di FIR sul sito web istituzionale, sezione FAQ - Covid19, del documento illustrante la “**Sintesi d'utilizzo Protocollo Covid 7 settembre e guida al Green Pass**”, alla luce di quanto emerso nell'appuntamento organizzato il 13 settembre 2021 attraverso FIRTALKS, canale YouTube della FIR, per rispondere alle domande dei Club sul più recente aggiornamento del Protocollo Covid-19 della FIR e sull'applicazione della **Certificazione Verde Covid-19**, o Green Pass, all'attività agonistica, si precisa che:

“Solamente le categorie di preminente interesse nazionale potranno utilizzare spogliatoi e palestre, nel rispetto del protocollo federale, in tutte le zone d'Italia. Le categorie non di interesse nazionale potranno utilizzare spogliatoi e palestre solamente in zona gialla e bianca.

In virtù dell'aggiornamento delle FAQ da parte del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.09.2021, in relazione all'attività all'aperto, per l'utilizzo degli spogliatoi non è richiesto il Green Pass (cfr. FAQ 21 Dip. Sport).

Inoltre, così come indicato dalle linee guida del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il gestore del sito potrà inoltre disporre il divieto di accesso alle docce, invitando utenti ed atleti a cambiare soltanto l'abbigliamento per l'allenamento, ad asciugare velocemente i capelli e a completare la vestizione nel più breve tempo possibile. Si accerterà inoltre, anche col supporto dello staff del sito, di controllare che gli atleti rispettino il distanziamento di un metro imposto dalle norme di prevenzione dal rischio di contagio.

Da ultimo, qualora tutti gli atleti presenti all'interno dello spogliatoio siano tutti in possesso del Green Pass, si potranno prevedere differenti misure di sicurezza, nel rispetto della normativa anticontagio.”

Nelle Regioni dichiarate come zona **gialla/arancione/rossa** è previsto:

- obbligo di svolgere un tampone molecolare o antigenico ogni 72 ore per i tesserati di età superiore ai 12 anni che, volendo svolgere allenamenti o competizioni, non hanno effettuato l'inoculazione della prima dose di vaccino (*esclusi i soggetti esentati dalla profilassi vaccinale*);
- obbligo di tampone molecolare o antigenico ogni settimana per i tesserati che, volendo svolgere allenamenti o competizioni, hanno effettuato la prima inoculazione della dose di vaccino (*esclusi i soggetti esentati dalla profilassi vaccinale*);
- obbligo di tampone molecolare o antigenico per i membri di ciascun Gruppo Squadra nelle 72 ore precedenti la disputa di amichevoli/allenamenti congiunti/gare.



Nelle Regioni dichiarate come zona **arancione/rossa** è previsto:

- obbligo di svolgere un tampone molecolare o antigenico una volta alla settimana per tutte le categorie di preminente interesse nazionale per lo svolgimento di ogni genere di attività, sia che riguardi attività di allenamento sia che si tratti di gare/competizioni.

Qui sotto, al fine di integrare quanto illustrato nella Circolare Informativa C.N.Ar. n°5, una serie di quesiti con le interpretazioni conformi a quanto previsto dal protocollo FIR:

1. Quali sono le indicazioni da seguire nelle Regioni dichiarate zona gialla?

Si possono svolgere allenamenti e gare/competizioni, con utilizzo di palestre solo per i possessori del Green Pass, senza obbligo di tampone solo per i soggetti che hanno completato l'intero ciclo vaccinale, e con obbligo di tampone molecolare o antigenico, nelle 72 ore precedenti lo svolgimento di gare/amichevoli/allenamenti congiunti per coloro che non hanno iniziato e/o completato il ciclo vaccinale.

Per i soggetti non vaccinati o con una sola dose di vaccino vale quanto indicato sopra.

2. Chi può controllare il possesso del Green Pass?

“... In base alle disposizioni vigenti, il possesso del Green Pass potrà essere verificato mediante l'applicazione “Verifica C19” da:

- pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
- soggetti titolari delle strutture ricettive o pubblici esercizi -nonché i loro delegati- ove è richiesto il Green Pass;
- proprietario o legittimo detentore di impianti sportivi o palestre in cui è richiesto il Green Pass (o i loro delegati). ...”

3. Il possesso del Green Pass cosa permette?

“... Solamente coloro in possesso del Green Pass, ove consentito in base al protocollo e alle disposizioni tempo per tempo vigenti, potranno accedere presso le palestre. ...”

Per ulteriormente chiarire l'utilizzo della Certificazione Verde Covid-19, o Green Pass, si riporta, di seguito, l'aggiornamento, 4 settembre 2021, delle FAQ pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport P.C.M.:

- **FAQ numero 16):** NON È OBBLIGATORIO il possesso della Certificazione Verde (*Green Pass*) da parte di operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all'interno delle strutture sportive in cui è richiesta la stessa.
- **FAQ numero 19):** Continua ad essere OBBLIGATORIO il tracciamento di tutte le persone che, a diverso titolo, accedono alle strutture sportive.
- **FAQ numero 20):** È OBBLIGATORIO il possesso del Green Pass anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale, che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede.
- **FAQ numero 21):** Per l'accesso agli spogliatoi, e l'utilizzo degli stessi, limitatamente alle attività all'aperto, NON È RICHIESTO il possesso del Green Pass, ma permane l'obbligo di mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, di tenere correttamente indossata la mascherina, e di rispettare quanto indicato all'interno delle Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere.
- **FAQ numero 22):** NON SONO AMMESSE Autocertificazioni relative al possesso del Green Pass e non sono altresì ammesse certificazioni diverse da quelle previste dallo stesso Green Pass.
- **FAQ numero 23):** Il controllo del Green Pass DEVE avvenire ad ogni accesso.



- **FAQ numero 24):** NON È RICHIESTA la Certificazione Verde per il solo transito necessario a raggiungere all'interno di luoghi chiusi finalizzato al raggiungimento di spazi all'aperto e, quindi luoghi di allenamento all'aperto.
- **FAQ numero 25):** Per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti e dei ragazzi minorenni che li assistono all'interno degli spogliatoi NON È RICHIESTA la Certificazione Verde. In ogni caso, tali accompagnatori, se non in possesso di Certificazione Verde, non potranno restare all'interno degli ambienti per i quali è richiesta la Certificazione Verde.
- **FAQ numero 26):** La Certificazione Verde NON È RICHIESTA per la semplice richiesta di informazioni presso reception o segreterie sportive.

Sarà cura del Centro Studi della C.N.Ar. provvedere, nel caso di ulteriori nuovi aggiornamenti delle disposizioni del protocollo FIR, a fornire le precisazioni necessarie attraverso una adeguata circolare.

14.09.2021

CLAUDIO GIACOMEL
Centro Studi della C.N.Ar.